



Questura di Agrigento

Agrigento, 11 novembre 2008

OGGETTO: Autorizzazione all'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art.110 co. 6 e 7 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - Modifiche

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE LA DIVISIONE P.A.S.I

S E D E

AI SIGG. DIRIGENTI I COMMISSARIATI DI

CANICATTI'

LICATA

PALMA DI M.RO

PORTO EMPEDOCLE

SCIACCA

AI COMANDI COMPAGNIA CC. di

AGRIGENTO

C A M M A R A T A

CANICATTI'

LICATA

SCIACCA

e, per conoscenza: /

AL SIG. PREFETTO di

AGRIGENTO

AL SIG. PRESIDENTE PROVINCIA REGIONALE

AGRIGENTO

AL SIG. VICE QUESTORE VICARIO

S E D E

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CC. di

AGRIGENTO

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE G. di F.

AGRIGENTO

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA di

AGRIGENTO

ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCianti di

AGRIGENTO

^^^

Com'è noto la Legge 23.12.2005 nr. 266 (legge finanziaria 2006) ha apportato sostanziali modifiche agli artt. 86 e 110 del Testo Unico delle Leggi di P.S.:

In particolare il comma 534 dell'art.1 della legge suddetta ha modificato l'art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che adesso, al comma 3, prevede che relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, commi 6 e 7, la licenza sia necessaria nei soli casi di installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o seconda comma o di cui all'art. 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati".

Ne consegue, come chiarito dal Ministero dell'Interno con nota n.557/P.A.S. .1664.12001(1) del 3.5.2007, che gli esercenti in possesso di licenza di cui agli artt. 86, commi 1 e 2 (licenze per l'esercizio di attività alberghiera, per la somministrazione di cibi e bevande, nonché quelle relative a sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti ed a stabilimenti balneari), o 88 (licenze per l'esercizio delle scommesse) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza potranno installare apparecchi da gioco o intrattenimento, di cui all'art. 110 del predetto T.U.L.P.S., in forza del titolo già posseduto, senza richiedere un' ulteriore analogo autorizzazione.

Questi ultimi, in funzione della licenza posseduta, saranno assoggettati al connesso regime sanzionatorio di cui alle disposizioni del T.U.L.P.S..

Pertanto, qualora l'esercente dovesse installare apparecchi non conformi alle disposizioni normative vigenti o in numero non corrispondente alla determinazione del numero massimo di cui al Decreto n.495/UDG datato 27.10.2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (emanata dal Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Capo della Polizia –Direttore Generale della Pubblica), modificato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2007, (ved. tab. allegata) troverà applicazione la disciplina sanzionatoria di cui agli artt.9,10,110 T.U.L.P.S..


Considerato che il 1° comma dell'art.110 del T.U.L.P.S. stabilisce che in tutti gli esercizi ove vengano installati apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, una tabella predisposta ed approvata dal Questore, nella quale

sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritiene di disporre, e che il correlato art.195 del Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S., prevede, in deroga a quanto disposto dall'art.110, comma 1, che la vidimazione della stessa sia effettuata dal sindaco o da un suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo stabiliti dal Questore, si trasmette, in allegato alla presente circolare, la relativa tabella dei giochi proibiti predisposta ed approvata dal Questore di Agrigento in data 11 Novembre 2008.

Per il futuro, dunque, il titolare di un esercizio, che intenda installare apparecchi di cui ai richiamati commi 6 e 7 dell'art.110 T.U.L.P.S. e che ai sensi del novellato art. 86, comma 3 del T.U.L.P.S. non necessiti più delle licenze del Questore, dovrà richiedere alla stessa Autorità che ha rilasciato il titolo autorizzatorio, copia vidimata della tabella dei giochi proibiti (ved.tab.nr.2), motivando tale richiesta con la volontà di installare nel medesimo locale, gli apparecchi in argomento (in ottemperanza a quanto disposto dal decreto n.CGV/50/2007 datato 18.1.2007 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato).

Premesso quanto sopra, si comunica dunque ai signori Sindaci, che questo Ufficio, a decorrere dal 1.12.2008 non riceverà più istanze relative alla materia su espressa e che per quelle ancora giacenti, procederà al rilascio della sola tabella dei giochi proibiti, allo scopo di consentire alle S.S.L.L. di predisporre quanto di competenza.

IL QUESTORE
(Di Fazio)



m/G